



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLPP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 04/05/2018, con il quale l'Organismo "Università IUAV di Venezia - FISTEC Laboratorio di fisica tecnica ambientale" con sede legale in Via Santa Croce 191 - Tolentini 3013 - Venezia (VE), è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011 fino al 03/05/2022;

VISTE le proroghe concesse dalla Commissione Europea, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le quali la scadenza temporale della notifica è stata differita al 03/11/2022;

ACQUISITE la delibera del comitato settoriale di accreditamento CSA DL del 18 Ottobre 2022, agli atti MIMIT con prot. n. 255679 del 20/10/2022, con la quale è stato concesso l'accredimento a favore della "Università IUAV di Venezia - FISTEC Laboratorio di fisica tecnica ambientale", per lo svolgimento di attività disciplinate dal Reg. (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 certificato n. 2018L relativo allo schema Laboratori con scadenza il 17/10/2026;

ACQUISITA l'istanza, prot. MIMIT n. 0343436 del 16/11/2022, con la quale, l'Università IUAV di Venezia - FISTEC Laboratorio di fisica tecnica ambientale" ha chiesto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 106/2017, il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione come organismo notificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle infrastrutture con le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **Università IUAV di Venezia - FISTEC Laboratorio di fisica tecnica ambientale** con sede legale in Via Santa Croce 191 - Tolentini 30135 Venezia (VE) nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Laboratorio di Prova (SVVCP 3):

Decision Decisione	Product family, product/Intended use Famiglia di prodotti, prodotto/uso previsto	Technical specification Specificata tecnica	Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011
99/93/CE	Finestre/Windows, Porte/Doors Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco	EN 14351-1:2006 +A1:2010, EN 14351-1:2006 +A2:2016	
99/93/CE	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali	EN 13241-1:2003 +A1:2011	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13162:2012, EN 13162:2012 +A1:2015	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13163:2012, EN 13163:2012 +A1:2015	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13164:2012, EN 13164:2012 +A1:2015	

99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13165:2012, EN 13165:2012 +A1:2015, EN 13165:2012 + A2:2016	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13166:2012, EN 13166:2012 +A1:2015, EN 13166:2012 + A2:2016	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13167:2012, EN 13167:2012 +A1:2015	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13168:2012, EN 13168:2012 +A1:2015	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13169:2012, EN 13169:2012 +A1:2015	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13170:2012, EN 13170:2012 +A1:2015	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 13171:2012, EN 13171:2012 +A1:2015	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 14064-1:2004, EN 14063-1:2004/AC:2006	

99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 14064-1:2010	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 14933:2007	
99/91/CE	Prodotti termoisolanti (1/2): Prodotti termoisolanti (prodotti fabbricati in fabbrica e prodotti destinati ad essere formati in opera) (qualsiasi)	EN 14934:2007	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso le sedi oggetto dell'accreditamento, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1, relativamente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - **Laboratorio di Prova (SVVCP 3)**, decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto, ed è valida fino al **17 ottobre 2026**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento n. 2018L.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo europeo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organizations*) **ha la stessa validità temporale** di cui al comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero, l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la
Tutela del Consumatore e la
Normativa Tecnica**

(Avv. Loredana Gulino)